

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 GIUGNO 1995

Presidenza del presidente GUARRA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1386) *Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio. Approvato dalla Camera dei deputati*

(485) *LAFORGIA ed altri: Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

(639) *PALUMBO ed altri: Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

(660) *SALVATO ed altri: Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

(771) *MANCONI ed altri: Norme in materia di custodia cautelare*

(1360) *LISI: Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1386. Assorbimento dei disegni di legge nn. 485, 639, 660, 771 e 1360)

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 4, 7 e passim
BELLONI (CCD) .....	40
BECCHELLI (AN) .....	45
BRIGANDI (Lega Nord) .....	4
BRUTTI (Progr. Feder.) .....	18, 22
CONTESTABILE (Forza Italia) .....	7, 10, 19 e passim
DIANA (PPI) .....	8, 44, 45
FABRIS (Lega Nord) .....	20, 21, 35

2<sup>a</sup> COMMISSIONE9<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (20 giugno 1995)

GARATTI ( <i>Forza Italia</i> ).....	Pag. 46	RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.....	Pag. 21, 22, 24 e passim
GUALTIERI ( <i>Sinistra Dem.</i> )... 4, 7, 11 e passim		RIZ ( <i>Misto-SVP</i> ).....	4, 9, 15 e passim
IMPOSIMATO ( <i>Progr. Feder.</i> ).....	6, 42	ROSSO ( <i>Lega Federal.</i> ).....	41
LAPORGIA ( <i>Progr. Feder.</i> )... 12, 15, 28 e passim		RUSSO ( <i>Progr. Feder.</i> ).....	6, 20, 29 e passim
LISI ( <i>AN</i> ).....	7, 10, 19 e passim	SALVATO ( <i>Rif. Com. Progr.</i> ).....	12, 20, 43
LUBRANO DI RICCO ( <i>Progr. Verdi-La Rete</i> )	10, 11, 28 e passim	SCOPELLITI ( <i>Forza Italia</i> ).....	10
PALUMBO ( <i>PPI</i> ), relatore alla Commissione	17, 21, 22 e passim	SILIOVINI ( <i>CCD</i> ).....	14, 32
PREIONI ( <i>Lega Nord</i> ).....	4, 21, 33 e passim		

*I lavori hanno inizio alle ore 16,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio. Approvato dalla Camera dei deputati*

*(485) LAFORGIA ed altri: Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

*(639) PALUMBO ed altri: Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

*(660) SALVATO ed altri: Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

*(771) MANCONI ed altri: Norme in materia di custodia cautelare*

*(1360) LISI: Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

*(Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1386. Assorbimento dei disegni di legge nn. 485, 639, 660, 771 e 1360)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1386, 485, 639, 660, 771 e 1360.

Ricordo che avevamo assunto come base della discussione il disegno di legge n. 1386, nel testo accolto dalla Commissione in sede referente; avevamo sospeso l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nella seduta del 15 giugno scorso, nel corso delle dichiarazioni di voto sull'articolo 12.

Ricordo che l'articolo 12 nel testo della Commissione è il seguente:

#### **Art. 12.**

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini de-

corrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma».

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2,» sono soppresse.

**GUALTIERI.** Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'articolo 12.

**RIZ.** Signor Presidente, avevo chiesto la soppressione del secondo comma dell'articolo 12 perchè la previsione dell'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale aveva una sua logica. Esso infatti mirava ad evitare tattiche difensive sleali, defatigatorie e dilatorie. Sono quindi del parere, come ho già detto, che il comma 2 dovrebbe essere soppresso.

Tuttavia, poichè ci siamo impegnati a ritirare tutti gli emendamenti, mi dichiaro contrario all'approvazione dell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 12 del disegno di legge n. 1368, nel testo già accolto dalla Commissione in sede referente.

**È approvato.**

#### Art. 13.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta».

2. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: «a norma degli articoli 294,» sono inserite le seguenti: «299, comma 3-ter,».

**RIZ.** Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario.

**PREIONI.** Annuncio il voto contrario del Gruppo Lega Nord.

**BRIGANDÌ.** Signor Presidente, vorrei chiarire, ancorchè sia stato annunciato già il nostro voto contrario, l'atteggiamento tenuto della Lega Nord sia nella seduta precedente sia in quella odierna. Le mie considerazioni varranno quindi anche per i successivi articoli.

Noi riteniamo innanzitutto che ciascuno debba ottemperare al proprio dovere di carattere istituzionale. Questa Commissione, riunita in sede deliberante, ha il dovere di legiferare, i magistrati hanno il dovere di giudicare. Ma quando i magistrati scrivono dei documenti, così come hanno fatto, che possono essere classificati solo in un'ottica politica, secondo noi esorbitano dalle loro attribuzioni. Non è sufficiente affermare che si tratta di un semplice parere tecnico, perchè nel momento in cui affermano che lavoreranno in una situazione di imbarazzo, che vi saranno dei problemi, evidentemente sostengono di lavorare non in nome e alle dipendenze della legge, cui sono esclusivamente sottoposti, ma per conto proprio. Esprimendo un parere favorevole o contrario a determinati provvedimenti, assumono per ciò stesso una posizione politica.

Noi prendiamo le distanze da atteggiamenti di magistrati che cercano al far pervenire al Senato, e in genere agli organi legislativi, il loro parere. Essi hanno il solo dovere di applicare la legge.

Inoltre, se diamo uno sguardo ai nomi dei magistrati che hanno firmato quel documento, ci accorgiamo che ve ne sono alcuni il cui comportamento ha destato molte preoccupazioni e che forse è stato all'origine di questo provvedimento. Ricordo, ad esempio, Bruno Tinti, noto forcaiolo torinese, che dovrebbe stare molto attento, perchè ha mandato in galera delle persone, minacciando, se non parlavano, non solo gli imputati, ma anche i testimoni, e qualcuno in questa sede può confermare le mie affermazioni.

Fatta questa premessa, devo però dire che noi condividiamo in parte le preoccupazioni dei magistrati. L'esigenza di cautelare dalla possibilità di inquinamento delle prove era all'origine della norma sulla custodia preventiva: si veniva mandati in galera per vari motivi, ma il più importante era proprio la possibilità, da parte dell'imputato, di inquinare le prove. Evidentemente si è fatto un abuso di questa norma; si è tenuta in galera gente perchè confessasse o, peggio, perchè accusasse qualcun altro. La custodia cautelare è diventata, in questi casi, un vero strumento di tortura.

Rispetto ad una distorta funzione della magistratura è mancata la collaterale sanzione dovuta o da altri organi giurisdizionali o dal Consiglio superiore della magistratura, e quindi il sistema si è dovuto difendere con l'introduzione di nuove norme.

Noi ritenevamo che sulle nuove norme, oggi al nostro esame, vi fosse una possibilità di mediazione fra le esigenze di libertà del soggetto e quelle di poter usare lo strumento della custodia cautelare, da Tangentopoli in poi, per i soggetti che contravvengono alla legge. Questa possibilità, evidentemente, non c'è perchè oggi, in questa Commissione, vi è una chiara maggioranza in favore dell'approvazione del disegno di legge che era stato già accolto in sede referente.

Nella scorsa seduta abbiamo proposto di rallentare l'iter del disegno di legge, perchè ciascuna delle parti presenti avesse il tempo tecnico per riflettere adeguatamente e chiarire la propria posizione. Questa ipotesi non è stata però accolta; noi riteniamo che i meccanismi che le nuove norme tendono ad introdurre non diano sufficienti garanzie per assicurare la ricerca delle prove, così come deve avvenire in un processo penale. Ci rendiamo conto del fatto che non abbiamo un potere di trattativa all'interno della Commissione per cui, richiamandoci a quel mede-

simo principio cui si richiamò Galerio poco prima di morire, riteniamo di poter dire: faccia la Commissione quel che vuole. Noi continueremo, senza intralciare l'iter del provvedimento, e quindi senza perdere tempo in ulteriori interventi, perchè questo vuole essere una dichiarazione di voto riassuntiva della nostra posizione, ad esprimere voto negativo su tutti gli altri articoli.

**IMPOSIMATO.** Signor Presidente, l'esigenza di potenziamento dei diritti della difesa viene affermata con la nuova formulazione dell'articolo 13 del disegno di legge in esame, che si muove in una direzione condivisibile in linea di principio, perchè si tende a riequilibrare il rapporto fra le due parti processuali, e quindi ad evitare la prassi di affidare al pubblico ministero le istanze difensive.

Tuttavia l'innovazione contenuta nello stesso articolo 13, che prevede l'obbligo dell'interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari, quando vi siano elementi non solo nuovi, ma anche diversi, appare a mio avviso un'ulteriore occasione di rallentamento dei procedimenti penali, se non di paralisi degli uffici giudiziari. Infatti può essere chiesto ed imposto l'interrogatorio non solo quando emergono elementi nuovi, il che sarebbe giusto, ma anche - ripeto - quando emergono elementi diversi, pur se questi dovessero non essere rilevanti rispetto ai fatti per i quali si procede. La norma infatti parla semplicemente di elementi nuovi o diversi. «Elementi diversi» è una formula piuttosto generica che può consentire di chiedere a fini dilatori interrogatori ai quali il gip non può sottrarsi. Siccome non mi pare che questo aiuti la tutela dei diritti della difesa ma al contrario consenta manovre dilatorie, annuncio il mio voto contrario alla formulazione dell'articolo 13.

**RUSSO.** Comprendo le preoccupazioni espresse dal collega Imposimato ma non mi sembrano fondate. Vorrei ricordare che il testo, così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, prevedeva l'obbligo del gip di effettuare l'interrogatorio ogni qualvolta il detenuto con l'istanza di revoca della custodia cautelare ne avesse fatto richiesta. Questa norma poteva prestarsi ad una strumentalizzazione degli interrogatori a fini dilatori. Tale pericolo, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente, non si corre più perchè il giudice dispone l'interrogatorio richiesto dall'imputato soltanto se l'istanza è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. Quindi, ritengo che la norma sia condivisibile ed annuncio pertanto il voto favorevole del mio Gruppo.

Aggiungo una breve considerazione in relazione all'intervento del senatore Brigandì, che ha sollevato una questione di carattere generale. Vorrei dire che non condivido la valutazione negativa contenuta nel documento dei duecento pubblici ministeri di cui tanto si è discusso in questi giorni. La Commissione in questo mese ha svolto un lavoro proficuo utilizzando tutti i contributi e tutti gli apporti provenienti da un ambito molto vasto e aprendo un ampio dibattito. Alcune preoccupazioni contenute nel documento dei pubblici ministeri erano per la verità già state espresse in precedenza e la Commissione le aveva considerate nel suo lavoro precedente. Ritengo che siano preoccupazioni infondate e che questo testo di legge abbia realizzato un giusto punto di equilibrio tra le diverse esigenze. Quanto prospettato dal senatore Brigandì circa

la necessità di un approfondimento sul piano tecnico, si è realizzato attraverso quel lavoro intenso che la Commissione ha svolto e nel quale, tra l'altro, non si sono determinate maggioranze precostituite in un senso o nell'altro ma, proprio ragionando sulle norme, si è manifestato un consenso su queste soluzioni che sono parse alla Commissione ragionevoli e condivisibili.

Anche alla luce di tali considerazioni, confermo il voto favorevole del mio Gruppo sull'articolo 13.

**CONTESTABILE.** *Signor Presidente, voteremo a favore dell'articolo 13 ed anche di tutti gli altri articoli sui quali non faremo dichiarazioni di voto per rendere l'approvazione di questa norma più spedita possibile, salvo che non si crei la necessità di farlo.*

Vorrei tuttavia che venisse verbalizzata una mia considerazione relativa alla posizione del Gruppo Forza Italia a proposito del cosiddetto documento dei duecento pubblici ministeri, argomento del quale i senatori Brigandì e Russo hanno parlato. Riteniamo questo intervento un fatto gravissimo reso in violazione della Costituzione repubblicana. I giudici sono sottoposti solo alla legge e devono applicare la legge così come è fatta dal Parlamento. Il mio Gruppo ritiene che non si tratta di pareri o di consigli ma di un tentativo gravissimo di influire sul Parlamento a proposito di una legge *in itinere*.

Dissentiamo anche dal Capo dello Stato, che in alcune sue autorevoli dichiarazioni ha adombrato una certa possibilità di costruzione della legge da parte del Parlamento e della magistratura. Ma la legge non la fa la magistratura, la legge viene applicata dalla magistratura.

**PRESIDENTE.** Non mi pare che il Capo dello Stato abbia detto questo.

**CONTESTABILE.** Ho proprio l'impressione che abbia detto questo.

**PRESIDENTE.** Rifacendosi ai principi costituzionali, ha detto che la custodia cautelare deve essere un fatto eccezionale.

**GUALTIERI.** Cerchiamo di mantenere fuori dalla nostra discussione il Capo dello Stato.

**CONTESTABILE.** Collega Gualtieri, il Capo dello Stato è anche il Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Riteniamo comunque fatto gravissimo il proclama dei pubblici ministeri e ci auguriamo che questa Commissione e il Parlamento nel suo complesso vogliano respingere ogni forma di pressione.

**PRESIDENTE.** Respingiamo ogni forma di pressione con la nostra discussione libera.

**LISI.** La posizione del mio Gruppo è favorevole all'approvazione dell'articolo 13. Vorrei ribadire, così come abbiamo annunciato durante l'altra seduta, che non faremo più dichiarazioni di voto sui successivi articoli ai quali siamo favorevoli.

Vorrei aggiungere qualche parola in ordine al problema sollevato dai colleghi che mi hanno preceduto.

L'intervento dei pubblici ministeri è stato già oggetto di una nostra chiara presa di posizione che non voleva essere un atto di provocazione nel momento in cui cercavamo di stabilire o di ristabilire i compiti di ciascuno di noi e di ciascuna delle istituzioni.

Non accettiamo nè abbiamo mai accettato una posizione di intimidazione. Mi pare che la Commissione non abbia risentito affatto, almeno per quanto riguarda i risultati dei suoi lavori, di questo. Devo anche aggiungere che qualche ora fa è pervenuto un documento dell'Associazione nazionale magistrati, che esprime una posizione diversa ed usa toni che più si addicono ai magistrati e, per essi, alle associazioni che rappresentano. Essi desiderano offrire il loro contributo alla nostra attività e mi pare che questo sia il tono giusto con il quale dovrebbe esprimersi una associazione così importante. Riteniamo estremamente utile che ciò sia accaduto ed estremamente valido il modo di comportarsi della magistratura che godrà comunque e sempre del nostro rispetto nel momento in cui dimostrerà di essere gelosa della sua indipendenza ed anche dell'indipendenza del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Senatore Lisi, desidero ringraziarla anche e soprattutto per quello che ha detto.

**DIANA.** Signor Presidente, nell'accingerci a svolgere la nostra funzione di legislatori, ciascuno di noi cerca di attingere a fonti di ispirazione, di informazione e di sensibilizzazione le più vaste possibili, per raccogliere realmente quello spirito del popolo che dovrebbe alitare all'interno della legge.

I magistrati fanno parte del popolo, a titolo individuale: per questo non mi sono mai preoccupato eccessivamente delle loro opinioni espresse nel corso del processo legislativo, nel senso che le ho valutate di volta in volta. Quando si trattava di opinioni espresse da operatori della giustizia senza alcun fine pressorio o minaccioso, era possibile (e lo è stato) considerarle come il contributo che un cittadino di questo Stato, sia pure investito di funzioni delicate, esprime al legislatore attraverso i mezzi della informazione multimediale od altrimenti.

Il documento che ci è pervenuto è stato firmato da un'esigua minoranza di giudici - 236 su una platea di circa 1.300 addetti alle funzioni di pubblico ministero - e anche questo semplice dato quantitativo può indurre ciascuno di noi a considerazioni conseguenti. Diverso è stato, in passato, l'atteggiamento tenuto dal procuratore di Milano dottor Borrelli, quando il Capo dello Stato si accingeva a firmare il cosiddetto decreto Conso, e quello del sostituto procuratore dottor Di Pietro quando il Parlamento si accingeva a convertire in legge il cosiddetto decreto Biondi. In quelle due circostanze, come nel caso dell'intervento del procuratore Cordova di qualche giorno addietro, il magistrato che interveniva non si limitava ad esprimere la propria opinione di intellettuale e di addetto ai lavori, ma avvertiva il Parlamento che, qualora si fosse proceduto in una certa direzione, si sarebbe avuta una reazione di tipo astensionistico da parte dei magistrati nei primi due casi, mentre nel terzo episodio che ho richiamato, il procuratore di Napoli dottor Cor-



dova ha affermato che noi avremmo imprigionato i pubblici ministeri e liberato i delinquenti.

Ebbene, queste postulazioni vanno al di là del diritto-dovere del magistrato come cittadino di partecipare alla fase formativa del processo legislativo, rassegnando le proprie opinioni, i propri convincimenti e la propria esperienza al legislatore che si accinge a creare la norma. Noi non ci lamentiamo, insomma, che fra i tanti costruttori della legge, fra coloro che contribuiscono a portare il loro piccolo mattone, vi siano anche i magistrati.

Non siamo invece disponibili ad accettare, come è accaduto talvolta, anche se molto di rado, che il magistrato ammonisca il Parlamento che, se compirà una certa scelta, danneggerà la funzione della giustizia oppure che, se il legislatore adotterà una certa soluzione, il magistrato disserterà o si dimetterà perchè l'intralcio al suo lavoro sarebbe troppo grande. In questo secondo caso infatti l'atteggiamento del magistrato è analogo a quello del parlamentare, del politico che nel momento in cui il pubblico ministero si accingesse a fare la sua requisitoria, attraverso la stampa lo ammonisse che, se chiederà la condanna per l'imputato, egli creerà un atto di ingiustizia, che sbaglierà, distruggendo il paese, nuocendo all'economia e all'equilibrio del sistema politico. Ammonimenti simili, se avvenissero nella contestualità del fatto giudiziario da parte dei rappresentanti politici e del legislatore, sarebbero senz'altro al di sopra delle righe.

Il documento dei pubblici ministeri non ci ha molto spaventato; in verità, se fossi stato un pubblico ministero non avrei firmato quel documento anche per il tono con cui si esprime, ma riconosco la libertà dei pubblici ministeri di firmare documenti di questo genere.

Sta a noi non subire la *vis* compulsiva che potrebbe intravedersi in atteggiamenti di questo genere, e noi lo stiamo facendo, cercando un punto di equilibrio che è difficile raggiungere. È un punto di equilibrio che vale per oggi, che probabilmente fra qualche tempo sarà cambiato, per cui saremo costretti a un nuovo aggiornamento della disciplina del processo penale, perchè la novellazione sul versante del codice di procedura che stiamo operando in questa fase ha un sapore fortissimo di transitorietà. Le norme che introduciamo non hanno quelle caratteristiche di stabilità che le faccia durare nel tempo. Noi siamo consapevoli, da un lato, della bontà relativa di questo provvedimento, ossia del massimo di equilibrio che è stato raggiunto con il testo al nostro esame, che noi approveremo fino alla fine dell'articolato, senza fare ulteriori dichiarazioni di voto, qualora non se ne ravvisasse una necessità impellente e improvvisa.

Siamo quindi consapevoli del fatto di assumere qui una decisione che riverbera i suoi effetti sul versante del giudizio penale con una novellazione non estremamente significativa, con una manovra non definitiva. È proprio con questa consapevolezza che ci accingiamo a votare gli articoli del provvedimento al nostro esame.

RIZ. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate del primo e secondo comma dell'articolo 13.

Annuncio il voto favorevole sul primo comma e contrario sul secondo.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, ho l'impressione che l'intervento dei pubblici ministeri sia stato estremamente strumentalizzato al fine di portare l'acqua al proprio mulino e che sia stata data ad esso una importanza superiore a quella che effettivamente ha.

Non capisco perchè questo documento debba suscitare tante polemiche, quando notorio che sempre, quando si discute in Parlamento un disegno di legge, vengono avanzate da ogni parte osservazioni, vengono fatte note di stampa o assunte altre iniziative. Queste non hanno mai scandalizzato nessuno nè credo che noi parlamentari ci lasciamo facilmente influenzare da prese di posizione da qualunque parte esse provengano; men che mai possiamo lasciarci impressionare da un documento che ci arriva dopo che noi abbiamo esaminato in maniera piuttosto approfondita, in varie giornate di lavoro, il testo al nostro esame, giungendo anche alle conclusioni definite nel testo che ci accingiamo a votare.

Dovremmo modificare quel che già abbiamo deciso prima che ci pervenisse il documento dei pubblici ministeri. Questo documento in realtà, proprio perchè posteriore alle nostre decisioni, non ha influenzato nè influenza minimamente l'iter del disegno di legge in esame. Perciò il grande chiasso che si sta facendo sulla lettera inviata dai pubblici ministeri è del tutto strumentale.

D'altra parte, se l'articolo 21 della nostra Costituzione stabilisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo, non vedo perchè questo diritto debba essere negato ai magistrati.

LISI. Sì, ma senza offendere il potere politico e senza calunniare!

LUBRANO DI RICCO. Il diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione deve essere riconosciuto a chicchessia. Non vedo perchè - ripeto - debba essere negato a chi è direttamente interessato alle problematiche che stiamo affrontando con questo disegno di legge. Disapprovo perciò la strumentalizzazione che si è voluta fare del documento dei pubblici ministeri. Infatti, se lo sciopero degli avvocati rappresenta ugualmente una manifestazione di dissenso e di pensiero circa le prese di posizione che il Parlamento assume, anch'esso dovrebbe essere qualificato come mezzo indebito di pressione rispetto al legislatore.

CONTESTABILE. Lo è.

LUBRANO DI RICCO. Allora è ingiustificato tutto il chiasso che si è fatto intorno all'intervento dei pubblici ministeri, sino a ieri esaltati. Ricordo che stavo illustrando al Senato il cosiddetto decreto Biondi, quando giunse la notizia che il dottor Di Pietro aveva minacciato le dimissioni se fosse stato approvato quel provvedimento. Allora nessuno parlò di indebita pressione.

SCOPELLITI. Certo che se ne parlò; anzi era ancora più grave quell'atteggiamento.

LUBRANO DI RICCO. No, al contrario l'atteggiamento del dottor Di Pietro fu ritenuto da molti appropriato e opportuno.

Tra poche ore verrà approvata questa legge e quindi molto più cogente è il desiderio di chiudere la vicenda mentre nell'altro caso invece si trattava di un decreto-legge. Ogni polemica è superflua ed occorre cercare di dipanare il testo nel modo migliore possibile, con le modifiche che riteniamo opportuno apportare e con quelle che non siamo riusciti ad apportare e che giustificano il nostro voto contrario all'articolo in esame.

GUALTIERI. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario all'articolo 13, ma, dato che è stato sollevato in questa sede un problema molto importante di principio, cioè se i magistrati avessero o meno il diritto di far sentire la loro voce su una legge che il Parlamento sta varando, devo esprimere alcune considerazioni, perchè questo giudizio non vanifichi il contenuto dell'intervento dei magistrati nè la qualità dei magistrati che l'hanno scritto. Potrebbe anche essere sbagliato il tono che hanno assunto e quello che hanno detto ma per il discorso che io voglio fare non è di rilevanza. C'è un problema di principio, se i magistrati abbiano o no il diritto di fare sentire la loro voce al Parlamento nell'itinerare di una legge. Sì, questo diritto ce l'hanno, l'hanno semmai esercitato in forma tardiva.

Noi stessi, se vogliamo fare un esame storico della nostra Commissione, per altre leggi che abbiamo messo in cantiere e nel mentre erano in cantiere, abbiamo ascoltato, su nostra richiesta, magistrati della giurisdizione competente. Per ultimo, vi ricordo che durante i lavori preparatori per il disegno di legge che istituiva i giudici di pace abbiamo audito i magistrati; nelle passate legislature abbiamo ascoltato, quando abbiamo elaborato leggi con riflessi sul fenomeno della mafia, i procuratori interessati. Il principio è sapere se il magistrato ha il diritto di esporre o ha solo il dovere di ascoltare.

PRESIDENTE. Abbiamo sentito noi il bisogno di fare audizioni e pertanto abbiamo chiamato i magistrati e qualsiasi altra categoria che per noi era interessante in quel determinato momento.

GUALTIERI. Molte volte i magistrati si sono offerti per essere ascoltati ma è stato spesso opposto un rifiuto. Mi ero opposto alla lettura di comunicati stampa e avevo proposto, se lo avessero voluto, di ascoltare i magistrati: mi è stato risposto che erano stati auditi altri ma non i magistrati.

Tale questione di principio, signor Presidente, non la possiamo licenziare dalla Commissione con questo giudizio di condanna verso un atto compiuto dai magistrati i quali avevano totalmente il diritto di farlo.

PRESIDENTE. Come Commissione, non assumiamo alcun provvedimento di condanna nel modo più assoluto. Non prendiamo, come Commissione, una deliberazione di condanna.

GUALTIERI. Il giudizio su questa invasione di campo dei magistrati sta facendo discutere tutto il Parlamento.

**PRESIDENTE.** Non ci sarà alcun documento della Commissione.

**GUALTIERI.** Voglio che sia sanzionato il principio che, nel mentre si fabbrica una legge, o dall'interno o dall'esterno, si ha il diritto di pretendere di conoscere le voci di chi vogliamo. Non è solo una mia opinione, ma è un diritto del Parlamento: se non lo comprendiamo, mettiamo una pietra sopra la libertà del Parlamento stesso. Con la pretesa di difendere la libertà del Parlamento, la seppelliamo, perchè togliamo al Parlamento la libertà di discutere e di approfondire i temi.

Questa legge è in giro per il Parlamento da più di un anno e la stampa, solo alla 25<sup>a</sup> ora, si è accorta che era una grossa legge. Non abbiamo ascoltato le voci che si sono alzate in questo anno, ad esempio del Ministro dell'interno, del capo della polizia, di tutti i procuratori antimafia, che hanno affermato che questa legge rappresentava un pericolo anche per il proseguimento delle indagini nei settori più esposti. Qualunque cosa sia stata detta, molte voci di dissenso si sono alzate e le odierne aggressioni sono indirizzate contro i magistrati perchè nessuno ha attaccato, ad esempio, il Ministro dell'interno, che aveva fatto una dichiarazione contro questa legge. Vi posso portare tutta la documentazione in proposito e il Presidente la può acquisire agli atti, ma dobbiamo fissare il principio che il magistrato ha il diritto-dovere di partecipare ai lavori del Parlamento durante la costruzione delle leggi. La forma deve essere corretta; può essere respinto il loro parere poichè non siamo obbligati ad accettarlo, ma la storia che hanno disturbato il Parlamento deve finire.

**LAFORGIA.** Signor Presidente, mi associo alle osservazioni di metodo espresse dal senatore Gualtieri.

**SALVATO.** Signor Presidente, non avrei preso la parola oggi anche perchè ero già intervenuta nell'altra seduta per esprimere l'atteggiamento del mio Gruppo sulla legge che ci accingiamo ad approvare. Ci auguriamo che si giunga rapidamente ad una conclusione positiva dell'iter di questo provvedimento nonostante che su alcuni punti il mio Gruppo nutre alcune perplessità e preoccupazioni.

Ho sentito il dovere di prendere la parola in questo dibattito che si sta sviluppando perchè voglio esprimere ad alta voce una mia preoccupazione. Credo che nessuno in quest'Aula ed anche al di fuori di essa abbia mai messo in discussione o intenda mettere in discussione - almeno me lo auguro - il fatto che qualunque soggetto della società, sia esso un magistrato, un avvocato, un imprenditore o un operaio, qualunque cittadino, insomma, ha il dovere di relazionarsi con il Parlamento nel momento in cui si fanno le leggi. Ha il dovere di farsi ascoltare, di trovare le forme, anche le più disparate, perchè non ci sia un taglio netto tra il lavoro legislativo e la vita quotidiana. Tra l'altro, questa Commissione, come le altre del Senato, ha una lunga tradizione di audizioni dei soggetti interessati. Anche in questa occasione nessuno di noi ha inteso mettere in discussione un principio che io considero come il sale stesso della democrazia. Guai a noi se potessimo pensare ad un Parlamento chiuso nella sua raccaforte che legifera su materie importanti e delicate senza sentire il bisogno di ascoltare le riflessioni degli

operatori. Non è mai stata questa la tradizione del Senato e non credo che da adesso in avanti si voglia seguire questa pratica politica.

La questione che si è posta, collega Gualtieri, aveva ed ha un'altra natura.

Quel documento, come è stato sottolineato da più parti, ha dato luogo a preoccupazioni perchè io, come altri colleghi, abbiamo rilevato che non era solo un modo per relazionarsi con il Senato della Repubblica e intervenire su aspetti di merito. Rispetto a quel documento, ma soprattutto alla pratica politica messa in atto, con la quale questo documento è stato portato all'attenzione nostra e della pubblica opinione, è sorta una preoccupazione che ritengo ancora oggi, anche alla luce del dibattito che si è sviluppato in queste ultime ore, alquanto fondata. Ho detto che si tratta di una scelta discutibile, e la ritengo ancora tale. Quando in più procure si porta avanti non solo un ragionamento rispetto ai contenuti di un provvedimento, ma una sorta di agitazione - così è stata definita da alcuni giornali - tutto questo diventa politica e rispetto alla politica abbiamo anche noi il diritto-dovere di intervenire, così come è stato fatto.

In questo, colleghi, consiste la mia preoccupazione: dobbiamo tentare non solo di trarre da questa vicenda una lezione molto importante per la democrazia, cioè che ognuno faccia il proprio lavoro e svolga il ruolo che gli compete. Per quel che riguarda il difficile cammino fra la necessità di definire i confini e gli ambiti dei poteri della nostra democrazia, dobbiamo riflettere per capire in che modo possiamo, da una parte, governare, nel senso più alto del termine, il conflitto tra i poteri, ormai in atto nel nostro paese da tempo, e dall'altra impedire delegittimazioni che pure sembra stiano avvenendo.

La giusta critica che sul piano politico abbiamo avanzato, e che mi sento di confermare, non può d'altro canto diventare una generalizzata e generalizzante rimozione dell'opera della magistratura per cui tutta la magistratura è da condannare. Forse qualcuno può pensarlo ma personalmente ritengo che questo atteggiamento vada contrastato fino in fondo. Dobbiamo discutere e definire, in termini di divisione di poteri, anche i ruoli e i compiti del pubblico ministero, ma dobbiamo altresì tentare di capire, senza generalizzare, in che modo la magistratura ha dato nel corso degli anni passati il proprio contributo, e in che modo può continuare a darlo, e soprattutto come noi, per quanto riguarda la politica, possiamo riprendere fino in fondo il nostro ruolo. Qui è il nodo vero, reale.

Abbiamo più volte tentato di riprendere il nostro ruolo, ma ancora oggi, a mio avviso, non ci siamo. La preoccupazione che continua a permanere rispetto a quel documento dei pubblici ministeri è anche di merito. Ancora oggi ho sentito una eco non solo di preoccupazione ma addirittura di demonizzazione rispetto al provvedimento in esame. Questo provvedimento, rispetto al quale anche io manifestavo delle inquietudini, e di cui avrei voluto tentare il cambiamento di alcuni punti, non è assolutamente, per usare un termine forte, la rivoluzione. No, colleghi, è tutt'altro; è il tentativo di fare quel che avremmo dovuto fare già da tempo. Forse oggi la fase politica e sociale del nostro paese ci consente di più, ma a mio avviso avremmo dovuto tentare di procedere in questa direzione da tempo, per fare della custodia cautelare non la norma ma

l'eccezione alla quale si ricorre solo in determinate circostanze, sempre con le necessarie garanzie per tutti i cittadini.

Il provvedimento al nostro esame si limita a fare questo, non altro; dobbiamo perciò comprendere le preoccupazioni che ci sono e capire come giungere alla fine del nostro lavoro, approvando il disegno di legge e rientrando - avverto che vi è questa esigenza - nei confini di una legalità democratica. In un paese di diritto in cui vi è una legalità democratica, la custodia cautelare è solo l'eccezione che il legislatore definisce in modo molto preciso e molto determinato, in maniera tale che non solo non vi siano abusi, ma neanche il sospetto che abusi siano stati commessi. Questo è il lavoro che stiamo compiendo; credo che possiamo continuare a farlo con grande serenità.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola alla senatrice Siliquini vorrei ricordare che la dichiarazione di voto deve rappresentare brevemente i motivi per cui si vota in un senso o nell'altro; non è un intervento in discussione generale.

**SILIQINI.** Signor Presidente, mi riprometto di essere breve, ma ritengo necessario svolgere una dichiarazione di voto che valga anche per i successivi articoli, in merito ai quali mi limiterò a preannunciare in maniera molto sintetica la mia posizione.

Condivido appieno e sottoscrivo quanto ha testè detto la senatrice Salvato nel suo intervento, soprattutto quando ha fatto riferimento alla necessità di stabilire dei confini di legalità democratica.

Condivido anche quella preoccupazione che in ciascuno di noi, o in qualcuno di noi, è albergata circa il metodo con il quale è stato fatto pervenire alla Commissione giustizia del Senato il documento di 236 pubblici ministeri. Credo che il legislatore debba procedere con la massima serenità e con altrettanta piena autonomia, senza subire mai, non solo oggi, condizionamenti nè pressioni. Ritengo che oggi, dagli interventi che ho ascoltato, si possa affermare che questa consapevolezza alberghi in ciascun membro della Commissione, e sono lieta di verificare che questa serenità e serietà è il criterio che guida tutti i membri della Commissione stessa, pur nelle loro diverse valutazioni.

Quel che è stato esercitato - e rispondo al senatore Gualtieri, solo per il dovere di esprimere anche la mia opinione - non è un mero diritto di critica, che democraticamente va riconosciuto a tutti, ed è giusto che la Commissione, come ha sempre fatto, senta tutte le categorie, compresa, e per prima, quella dei magistrati. Su questo nessuno vuole interloquire.

Abbiamo però avvertito in molti che questo documento, pervenuto dalla procura di Torino, e sottoscritto da un numero limitato di magistrati e procuratori italiani, non rappresentava un mero diritto di critica, anche per i tempi in cui ci è stato trasmesso. Non si può negare infatti che è scattato ad orologeria, ad una certa ora di un certo giorno - basta verificare gli orari dei comunicati - e quindi è stato concertato con un fine che non era di mera critica. Quel documento esprimeva, sì, una preoccupazione, ma il tono usato non appare condivisibile, come pure alcune affermazioni non rispondono a verità (e cioè che questo provvedimento favorirebbe la mafia, mentre l'arresto obbligatorio è con-

templato per i delitti di mafia o che sarebbe un provvedimento «salvaladri», mentre tutti sappiamo che non è così). Mi richiamo ancora una volta a quanto ha detto la senatrice Salvato ossia che si tratta di riportare alla normalizzazione l'istituto della custodia cautelare in modo che si possa arrivare ad usare questo strumento come eccezione e non come regola.

La critica che noi avanziamo al contenuto e soprattutto al metodo che è stato adottato è quantomeno legittima.

Fatta questa critica, ce ne dimentichiamo. L'unico modo per dimostrare la nostra serenità, la serietà, l'autorevolezza e l'autonomia del Parlamento è quella di compiere oggi, in questa sede, un lavoro proficuo dando libero corso alle votazioni, ciascuno nell'ambito della valutazione che esprimerà sui singoli articoli. Oggi dobbiamo dimostrare autorevolezza lavorando, senza creare polemiche, e dimostrando col nostro lavoro la piena autonomia del Parlamento.

Come ho già detto, voterò a favore del provvedimento in esame, che è stato indicato anche da alcuni esponenti della sinistra come elemento di equilibrio fra le diverse esigenze di tutela della collettività e di garanzia del singolo cittadino. Esso tende a riportare l'istituto della custodia cautelare in un alveo normale e non può quindi trovare che la mia approvazione. Per questi motivi voterò a favore.

LAFORGIA. Faccio mie le dichiarazioni del senatore Gualtieri in relazione all'intervento fatto dai giudici.

RIZ. Chiedo la votazione per parti separate dei due commi dell'articolo 13 e preannuncio il parere favorevole sul primo comma.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il comma 1 dell'articolo 13.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 13.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso.

**È approvato.**

#### Art. 14.

1. Al comma 1 dell'articolo 301 del codice di procedura penale, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)».

2. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accerta-

mento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato».

**È approvato.**

#### Art. 15.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 304. - (*Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare*). - 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi



di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «la sospensione del procedimento penale» sono inserite le seguenti: «o dei termini di custodia cautelare».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente capoverso:*

«6-bis. La disposizione di cui al comma 6 non si applica nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare».

15.1

PALUMBO

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento propone che la disposizione di cui al comma 6 non si applica nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 304, cioè che non si tenga conto dei termini durante i quali il dibattimento rimane sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze degli avvocati difensori, però con riferimento unicamente ai termini previsti per le fasi e non invece, ai termini di durata complessiva.

In considerazione della dimensione anomala che ha assunto il ricorso all'istituto dello sciopero o dell'astensione dalle udienze e in relazione anche alle preoccupazioni relative ad alcuni istituti che sono stati introdotti con la legge, per evitare il rischio che potessero intervenire degli abusi sono stati introdotti dei correttivi. Una preoccupazione si riferiva alla astensione dalle udienze dei difensori degli imputati.

Ricordo che l'attuale normativa prevede che in caso di rinvio o di sospensione del dibattimento per effetto dell'astensione degli avvocati c'è la sterilizzazione dei termini con riferimento alla fase di giudizio, prevedendo come termine unico quello della durata complessiva che nell'attuale disciplina è rappresentata dai due terzi della pena edittale.

Oggi l'agitazione del foro comporterebbe, per esempio, per i reati che possono portare all'ergastolo, il termine di durata della custodia cautelare di 20 anni. Noi abbiamo introdotto delle modifiche volte ad impedire questi termini irragionevoli di durata della custodia cautelare e abbiamo previsto, modificando la disciplina vigente, un termine massimo anche per le singole fasi del procedimento stabilendo che il termine di durata della custodia cautelare, con riferimento ai casi di sospensione per legittimo impedimento dell'avvocato difensore o di congelamento dei termini per la celebrazione del processo o

per il tempo necessario a redigere la sentenza, in ogni caso non possa superare il doppio del termine previsto per le singole fasi.

In relazione a questa estensione un po' anomala del ricorso all'astensione dalle udienze, raccogliendo le indicazioni di numerosi colleghi della Commissione, si è ritenuto di mantenere come termine di salvaguardia quello del doppio dei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 303, che già riducono sensibilmente il termine della durata complessiva della custodia cautelare, ma di consentire di eccedere il termine previsto per le fasi, anche oltre il termine raddoppiato, qualora la sospensione o il rinvio del dibattimento fosse da attribuire alla astensione dalle udienze degli avvocati difensori.

Questa è la *ratio* dell'emendamento che ritengo in qualche modo raccolga anche le dichiarazioni dei colleghi della Commissione.

BRUTTI. Signor Presidente, vorrei motivare la nostra posizione favorevole all'emendamento proposto dal collega Palumbo, e ritengo che si debba tener conto della notazione avanzata dal collega Contestabile per giungere ad una concordia di tutti su questo punto.

Si tratta in effetti di un punto rilevante e noi non abbiamo avuto in questa occasione, nè da parte del Ministero della giustizia - ma non competeva ad esso - nè da parte del Ministero dell'interno - al quale forse competeva un monitoraggio su tale questione - una previsione circa gli effetti che possono immediatamente essere determinati da questo testo di legge, in particolare da quella parte che si riferisce alla riduzione dei termini di custodia cautelare.

Potrebbe determinarsi una situazione in cui vi sono processi nei quali vi è stata sospensione dei termini a causa dell'astensione dal lavoro degli avvocati. Vi sono situazioni particolari per cui il conflitto che si è determinato *in loco* ha determinato un'astensione dal lavoro piuttosto lunga. In questi casi la riduzione che la norma immediatamente introduce potrebbe determinare l'uscita dallo stato di carcerazione preventiva di imputati sottoposti a giudizio, magari anche condannati, sia pure con sentenza non definitiva, per associazione a delinquere di stampo mafioso e per reati connessi.

Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi, in particolare del collega Brigandì, che prima è intervenuto su questi aspetti del provvedimento in esame, sul fatto che se noi oggi trascuriamo esigenze di ordine pubblico legittime, potremmo trovarci fra qualche mese di fronte ad una ondata di allarme dell'opinione pubblica che potrebbe indurre una parte del Parlamento a ritornare sulle norme garantiste. Del resto è una storia che conosciamo quella del pendolo che vi è stato in questi anni in materia di custodia cautelare tra un giusto atteggiamento garantista e, dopo un allarme improvviso, un'altrettanto giusta, nelle condizioni date, maggiore sensibilità per le questioni di ordine pubblico. Allora stiamo attenti ad evitare che si ricrei questo pendolarismo. Noi oggi introduciamo una norma che prevede la sospensione, dovuta all'astensione dal lavoro degli avvocati, anche se mi rendo conto che ciò può rendere poi più pesante la posizione di detenuti che vengono a pagare il costo dell'astensione dal lavoro degli avvocati, ma sarà cura degli avvocati stessi rendersi conto che vi è una esigenza dei loro assistiti che va tutelata, così come di solito si stabilisce il principio che nei processi in cui

vi sono imputati detenuti non vale l'astensione dal lavoro. Basta generalizzare questo principio per mettere al sicuro la posizione degli imputati, ma vi sono processi in corso in cui le astensioni dal lavoro già hanno pesato. Chiederei allora di venire incontro a questa esigenza e di accogliere la proposta avanzata dal senatore Palumbo.

CONTESTABILE. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento in esame. Ci domandiamo però se non sia il caso di allargare la norma ad una previsione che riguardi non solo le astensioni dal lavoro degli avvocati, ma anche quella dei magistrati.

Ci rendiamo ben conto del fatto che i magistrati finora non hanno mai proclamato astensioni dal lavoro che riguardino imputati detenuti.

LISI. Neppure gli avvocati.

CONTESTABILE. Per la verità nell'ultima astensione gli avvocati lo hanno fatto.

LISI. Chi ha agito in questo modo ha fatto male.

CONTESTABILE. L'emendamento, così come viene attualmente proposto, sembrerebbe punitivo nei confronti degli avvocati. In realtà esso contiene una norma di salvaguardia per gli avvocati e tale può essere anche per i magistrati, nel senso che sono ipotizzabili, e purtroppo non solo astrattamente, delle pressioni su avvocati e persino su magistrati per ottenere delle astensioni dal lavoro che favoriscano la fuoriuscita di detenuti in custodia cautelare.

Voglio ricordare che in questa stessa Commissione, qualche giorno fa, si è invocato un allargamento della norma proposta sulla custodia cautelare obbligatoria anche ad altri reati - ne ha parlato in particolare il collega Gualtieri - argomentandolo proprio con possibili pressioni sui magistrati del pubblico ministero.

Allora, se sono ipotizzabili - e lo sono - pressioni come quelle argomentate dal senatore Gualtieri, sarebbe meglio estendere anche la norma contenuta nell'emendamento in esame ai magistrati. Diventerebbe in questo modo una norma di salvaguardia - ripeto - nei confronti sia degli avvocati sia dei magistrati.

In ogni caso voteremo a favore dell'emendamento.

RIZ. Signor Presidente, annuncio che mi asterrò sull'emendamento in esame.

Dichiaro invece fin d'ora il mio voto contrario all'articolo 15, perchè non condivido il contenuto dei commi 3, 4 e 5. I commi 3 e 4 non trovano la mia adesione in quanto, a mio avviso, l'ordinanza deve essere inappellabile, trattandosi di provvedimento indispensabile per la direzione del dibattimento. Per quanto riguarda il comma 5, ritengo che nuoccia alla valutazione probatoria complessiva ed unitaria. Il giudizio è infatti un complesso probatorio inscindibile; non possiamo scinderlo in tante parti quanti sono gli imputati. Ritengo che la soluzione adottata dalla Commissione sia un gravissimo errore e costituirà un intralcio per tutti i processi penali in cui gli imputati sono più di uno.

LISI. Signor Presidente, noi concordiamo con la proposta emendativa avanzata dal senatore Palumbo.

Vorrei chiedere al senatore Contestabile se ha intenzione di formalizzare la proposta che ha prima avanzato in un subemendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Contestabile non può farlo, può recepirlo solo il relatore.

RUSSO. Vorrei pregare il senatore Contestabile di non formalizzare la sua proposta di modifica dell'emendamento presentato dal senatore Palumbo, perchè noi oggi stabiliamo semplicemente che questo limite ai termini di custodia cautelare nelle fasi intermedie non si applica in un caso di sospensione che è già contemplato nel codice. Non possiamo estenderlo ad un'ipotesi di sciopero dei magistrati che non è previsto come causa di sospensione nel codice, nè sarebbe logico prevedere che possa essere una causa di sospensione e quindi scaricarne le conseguenze sul detenuto.

Detto questo, confermo il mio voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Palumbo.

FABRIS. Signor Presidente, non posso che rammaricarmi del fatto che su un provvedimento di questa portata ci troviamo in questa sede alla presenza di emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato presentato dal relatore.

FABRIS. Per la verità, l'emendamento è migliorativo rispetto al testo ma, sotto il profilo del metodo, il fatto che in questa sede vengano ancora proposti degli emendamenti significa che il testo al nostro esame non è maturo per essere licenziato.

Vorrei quindi che restasse agli atti la nostra opinione su questo testo, ossia che esso non è ancora maturo per essere licenziato, prova ne sia che ancora oggi, in questa sede, vengono presentati degli emendamenti.

La Commissione in proposito farà quello che ritiene opportuno, ma io ritengo di assumere questa posizione.

PRESIDENTE. Se c'è l'accordo generale si possono presentare emendamenti.

FABRIS. Non sono contrario all'emendamento, ma quel che accade dimostra che il provvedimento non è ancora maturo.

RUSSO. Prendiamo atto di questa dichiarazione.

SALVATO. Qui si è parlato di un accordo generale, ma ho preso atto di questo emendamento solo ora e quindi non ho potuto dare alcun assenso.

L'intervento dei colleghi in parte mi ha rassicurato, però rimane la grande questione di principio, che possiamo anche non affrontare in questa sede, perchè c'è una contingenza ed evidentemente di fronte a

questa la maggioranza della Commissione ritiene di procedere, cioè che ci sono categorie di operatori che non hanno diritto allo sciopero. Nel momento in cui esercitano questo diritto, le conseguenze ricadono su altri cittadini. Si tratta di una grande questione che rimane aperta.

È vero che c'era stata già una prima deroga a questo principio, però non vorrei che di deroga in deroga andassimo ad incidere su un istituto delicatissimo nell'ambito delle relazioni sociali manomettendo in pratica il diritto allo sciopero.

Prendo atto delle osservazioni svolte dai colleghi e quindi alla fine anche io, come gli altri, voterò a favore dell'emendamento, ma con grande sofferenza perchè ripeto che ci troviamo di fronte ad un *vulnus* profondo nei confronti degli avvocati da valutare con grande attenzione.

**RICCIARDI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non può accettare questo emendamento soprattutto per la sua formulazione tecnica che mi sembra dia adito ad una serie di grosse perplessità interpretative. Nel momento in cui si rinvia alla lettera *b*) dell'articolo 15, in cui si parla della «fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori» e non si fa alcuna specificazione o valutazione, si può avere il risultato perverso che per effetto di una sola giornata di astensione dalle udienze agli imputati detenuti non vengano applicate le norme previste dal sesto capoverso.

**PALUMBO**, *relatore alla Commissione*. Credo operi unicamente per il periodo nel quale il procedimento rimane sospeso o rinviato per effetto dell'astensione dall'udienza. Secondo me il termine comincia a decorrere dal momento in cui riprende il dibattimento.

**RICCIARDI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se questa è la volontà del legislatore la norma non dovrebbe essere formulata in questo modo, perchè si parla di non applicazione senza alcuna specificazione.

**RIZ**. Ricordo che io ho ritirato tutti gli emendamenti per venire incontro alle esigenze della Commissione.

**PREIONI**. Non esiste l'obbligo di approvare la legge.

**CONTESTABILE**. Però c'è l'opportunità di approvarla.

**FABRIS**. Non abbiamo alcuna fretta di approvare una cattiva legge.

**PRESIDENTE**. No, però dobbiamo portare a termine i nostri lavori.

**BRUTTI**. Mi sembra il caso di sospendere brevemente la seduta per gli opportuni chiarimenti.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

*I lavori, sospesi alle ore 17,25, sono ripresi alle ore 17,35.*

**PALUMBO, relatore alla Commissione.** Sulla base dei rilievi espressi dal Governo, propongo la seguente nuova formulazione del comma 6-bis di cui all'emendamento 15.1: «6-bis. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).

**RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sulla nuova formulazione dell'emendamento 15.1, il Governo si rimette al parere della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 15.1, nel nuovo testo, presentato dal relatore Palumbo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 16.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583».

3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini».

4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia».

**È approvato.**

#### Art. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti».

#### Art. 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, e al suo difensore, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis. - (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni). - 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel re-

gistro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «e al suo difensore» con le seguenti: «, alla persona offesa e ai rispettivi difensori».*

18.1

PALUMBO

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 18.1 da me presentato è volto a prevedere, in relazione alla comunicazione delle iscrizioni previste, oltre alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore, anche la persona offesa e il suo difensore.

RICCIARDI, *sottosegretario di stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, anche per questo emendamento il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal relatore Palumbo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: «Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia» sono sostituite dalle seguenti: «Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia».

**È approvato.**

#### Art. 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale le parole da: «se infermo» a: «cura» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284».

**È approvato.**



## Art. 21.

1. Nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza».

2. Nell'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, nell'articolo 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'articolo 7, comma 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quale aggiunto dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, oltre che nell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nell'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e nell'articolo 89, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «275, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)».

**È approvato.**

## Art. 22.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «alle indagini» aggiungere le altre: «o della persona offesa».*

22.1

PALUMBO

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. La ratio dell'emendamento 22.1 è la stessa che ha ispirato l'emendamento 18.1, testè approvato. Esso è volto infatti acconsentire anche al difensore della persona offesa di presentare elementi rilevanti ai fini delle decisioni, non limitando tale possibilità solo al difensore dell'indagato.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal relatore Palumbo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 23.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato

accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

*1-ter.* L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma *1-bis*.

*1-quater.* Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti».

**È approvato.**

#### Art. 24.

1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione*). - 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione».

**È approvato.**

#### Art. 25.

1. All'articolo 371-bis del codice penale, le parole «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «fino a quattro anni».

2. All'articolo 371-bis del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stato disposto il rinvio a giudizio o l'archiviazione, ovvero sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o il procedimento sia stato altrimenti definito».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, nel capoverso, le parole da: «sia stato disposto» sino al termine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere».*

25.2

PALUMBO

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 25 prevede la sospensione del procedimento nel corso del quale sono state assunte informazioni in relazione alle quali il pubblico ministero procede alla contestazione del reato di cui all'articolo 371-bis ovvero all'archiviazione ovvero al proscioglimento.

L'emendamento 25.2 è volto ad impedire che in qualche modo la persona incriminata possa essere condizionata, anche per il rinvio a giudizio, durante il dibattito per l'inchiesta, consentendo la procedibilità fino alla sentenza di primo grado.

LAFORGIA. Signor Presidente, come ricorderà, avevo già presentato un emendamento e un subemendamento in relazione a tale proposta e a quella originaria della Commissione.

Non voglio insistere sul mio emendamento. Tuttavia, vorrei fare una breve dichiarazione.

Avendo riscontrato la contrarietà della Commissione ad accogliere l'emendamento o il sub-emendamento proposto al comma aggiunto al testo originario dell'articolo 371-bis, non insisto perchè siano messi in votazione.

Ribadisco però che il comma in questione stravolge i principi e le regole dell'attuale codice di procedura penale, ispirato alla prospettiva di un rapido processo, nel quale l'istituto della sospensione del procedimento è previsto soltanto nel caso di pregiudiziale civile (articolo 3) e di pregiudiziale costituzionale ove sia proposta e ritenuta non manifestamente infondata eccezione di illegittimità costituzionale della norma da applicare (articolo 134 della Costituzione).

Peraltro lo stesso codice, a garanzia dell'indagato, prevede termini di scadenza delle indagini preliminari, che, invece, con il comma in discussione vengono prolungati a tempo indefinito (fino alla sentenza di primo grado, cioè per anni, come pure è stato proposto).

Nel merito, il rinvio del procedimento a carico della persona accusata di false o reticenti informazioni al pubblico ministero a dopo la sentenza di primo grado pronunciata nel procedimento principale, mentre, nella migliore delle ipotesi, espone l'accusato a possibile pregiudizio in conseguenza di decisione a lui sfavorevole, alla cui formazione non ha partecipato, consente però alla criminalità organizzata di presentare a dibattimento come teste chi ha tentato di depistare le indagini del pubblico ministero e quindi di sottrarlo alla condanna per il delitto di cui all'articolo 371-bis del codice penale per la incertezza sulla prova che la sua deposizione può determinare.

LUBRANO DI RICCO. Voterò contro questo emendamento 25.2. Avevo proposto un mio emendamento col quale si rinviava semplice-

mente alla definizione della fase processuale in cui il fatto è avvenuto la procedibilità in correlazione con il secondo comma dell'articolo 207 del codice di procedura penale. Infatti, è necessario raccordare le norme del codice di rito.

Il secondo comma dell'articolo 207 del codice di procedura penale stabilisce testualmente: «Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti».

Perchè allora, questa disposizione che differisce la *notitia criminis* al momento in cui viene definita la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, non la applichiamo per analogia anche a questa fase dell'indagine? Sospendere, invece, il procedimento fino al momento della sentenza di primo grado contrasterebbe nettamente con questa disposizione. O modifichiamo anche questa, altrimenti la norma non ha senso perchè in contrasto con quella che ho citato e che vi prego di considerare.

LAFORGIA. La fattispecie è però diversa.

LUBRANO DI RICCO. È vero che la fattispecie è diversa, ma il meccanismo di differimento dovrebbe essere lo stesso perchè si tratta di un differimento alla fase successiva. Dal punto di vista processuale non c'è alcuna differenza.

RUSSO. Annuncio il voto favorevole a questo emendamento che del resto corrisponde ad uno già da noi presentato in sede referente, sul quale non avevamo insistito di fronte ad alcune obiezioni emerse in seno alla Commissione.

A nostro avviso la disposizione è logica, nel senso che tende a garantire che colui che è soggetto alla contestazione di false informazioni possa intervenire al dibattimento e rendere la propria testimonianza in condizione di non intimidazione, quale potrebbe essere determinata o dalla minaccia di arresto (che con un'altra norma abbiamo escluso) o anche da un procedimento penale in corso contro di lui.

La preoccupazione del collega Laforgia che in questo modo possa presentarsi come teste un testimone non credibile, è comprensibile, ma a mio avviso non fondata. Questa preoccupazione sussisterebbe in qualunque caso, anche se il procedimento penale non rimanesse sospeso; sta al giudice del dibattimento, peraltro, valutare la credibilità del testimone.

Non dobbiamo preoccuparci soltanto dell'ipotesi del testo o dell'informatore falso, ma anche di quella dell'informatore veritiero, che deve rendere in condizione di libertà morale la sua deposizione davanti al giudice perchè la possa valutare con piena serenità.

Quindi, questa mi sembra una norma saggia, non in contrasto con il principio dell'articolo 207 del codice di procedura penale, che rinvia la persecuzione del teste falso ad una fase successiva al dibattimento, proprio perchè è vero che a stretto rigore la fase delle indagini preliminari si conclude con la richiesta di rinvio a giudizio, ma è pur vero che queste indagini preliminari sono finalizzate al giudizio, sicchè può acco-

gliersi questo concetto un po' più ampio di fase processuale e consentire che il procedimento contro il presunto informatore abbia la sua piena esplicazione dopo che si è svolto il giudizio di primo grado nel procedimento nel quale le informazioni furono assunte.

Ritengo in conclusione che l'emendamento 25.2 sia meritevole di approvazione.

**RICCIARDI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal senatore Palumbo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 26.

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle».

**È approvato.**

#### Art. 27.

1. Dopo l'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 97-bis. - (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte».

**È approvato.**

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 27:

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

«Art. 28.

*(Disposizioni transitorie)*

1. La sospensione del procedimento penale prevista dal comma 2 dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi, 5, 6 e 6-bis dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal 120º giorno della pubblicazione della presente legge».

27.0.1

PALUMBO

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. La modifica dell'articolo 371-bis del codice penale pone alcune questioni non completamente risolte. Lo stesso dicasi per la modifica del regime in tema di custodia cautelare. A tal fine dovrebbero provvedere i due commi dell'emendamento 27.0.1 ora sottoposto alla Commissione.

L'imputazione del reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale comporta la sospensione del procedimento, con la modifica che in questa sede abbiamo introdotto fino alla sentenza di primo grado, o alla definizione anticipata del procedimento con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere in ordine all'imputazione principale.

Si pone il problema se la sospensione abbia riguardo solo alla fase procedimentale o anche alla fase processuale, perchè ci sono dei casi per i quali è stata già esercitata l'azione penale. Questo, anche perchè la sospensione del procedimento per il reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale non determina alcun effetto negativo per la persona indagata del reato perchè, non essendo ancora promossa l'azione penale, non risulta la pendenza del carico giudiziario.

Se invece è stata promossa l'azione penale, con la richiesta di rinvio a giudizio o con altre forme previste dall'articolo 405 del codice di procedura penale, a carico del soggetto imputato per tale reato risulta la pendenza del provvedimento con gli effetti pregiudizievoli che potete immaginare, come ad esempio l'esclusione dai concorsi o altri effetti negativi sul piano amministrativo derivanti dall'iscrizione nel registro, che viene poi annotato sul certificato dei carichi pendenti.

Per impedire questi effetti bisognerebbe prevedere che per i casi in cui è stata già promossa l'azione penale non opera la sospensione del procedimento che abbiamo introdotto con la modifica dell'articolo 371-bis del codice penale.

Con questo emendamento, fra l'altro, si tende a risolvere un'altra questione che potrebbe sorgere con riferimento alla competenza. Avendo modificato il regime sanzionatorio prevedendo la pena fino a quattro anni, rispetto alla vecchia normativa che prevedeva da uno a cinque anni, la competenza del tribunale per i casi nei quali l'azione penale è già stata promossa farebbe sorgere un problema in riferimento alla competenza concorrente del pretore in base alla nuova legge.

Per impedire il sorgere di conflitti rimarrebbe ferma la competenza del tribunale per i casi in cui è stata già promossa l'azione penale. Negli altri casi scatterebbe la competenza del pretore con l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale.

Con la seconda parte dell'emendamento 27.0.1 si cerca invece di rispondere alla preoccupazione che per i procedimenti in corso possano intervenire scarcerazioni nei casi in cui i termini massimi previsti dalla normativa siano maturati o prossimi alla scadenza. Considerando che i giudici hanno potuto fare affidamento sui tempi lunghi consentiti dalla sterilizzazione dei termini per effetto della disciplina di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale e anche per effetto del congelamento della sospensione dei termini negli altri casi previsti dalla legge, occorre prevedere una norma volta ad impedire tale effetto immediato e che consenta ai giudici che hanno in corso questi processi di definirli in tempi sufficientemente rapidi.

Per tale ragione per i procedimenti in corso si prevede l'applicazione differita delle norme che hanno introdotto termini di custodia cautelare più ragionevoli, in particolare i commi 5, 6 e 6-bis dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15. L'effetto dovrebbe cominciare a decorrere dal 120° giorno dalla pubblicazione della legge. Quindi, nei casi di scadenza dei termini, il tribunale è obbligato a definire la sorte degli imputati entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di pubblicazione della legge.

CONTESTABILE. Perché non tre mesi?

SILIQINI. Mi rendo conto delle esigenze alla base dell'emendamento presentato dal relatore. Potremmo essere ritenuti incauti se non prevedessimo delle disposizioni transitorie e consentissimo l'immediata entrata in vigore delle norme in questione. Condivido pertanto la ragione della proposta emendativa in esame. Tuttavia, vorrei suggerire al relatore una riduzione del termine previsto perché ritengo che in alcuni casi possa essere eccessivo; ad esempio, per chi è sottoposto a custodia cautelare già da due anni, sarebbe veramente un eccesso prevedere la possibilità di un prolungamento di altri 120 giorni.

È giusto stabilire con una norma transitoria un periodo di tempo che consenta di chiudere i procedimenti o le fasi procedurali già mature, ma sarebbe opportuno, a mio avviso, ridurre tale periodo a 90 giorni.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Ritengo giusta l'osservazione della senatrice Siliquini.



PREIONI. Io invece proporrei di mantenere il termine di 120<sup>o</sup> giorni per il periodo transitorio. Presento pertanto un subemendamento in tal senso.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, ritengo fondato il rilievo espresso dalla senatrice Siliquini e quindi accolgo il suo suggerimento di ridurre a 90 giorni il termine per l'applicazione differita delle norme richiamate nel secondo comma del mio emendamento.

Ritengo che tale termine possa essere sufficiente, pur richiedendo uno sforzo organizzativo maggiore, per definire i procedimenti in corso.

LISI. Concordo sulla riduzione del termine a 90 giorni. Però vorrei avanzare una richiesta in relazione al primo comma dell'emendamento 27.0.1.

Per evitare possibilità di equivoci nell'interpretazione della norma, suggerirei di inserire, dopo le parole: «nei quali», le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge». Ritengo che sia opportuno chiarire ulteriormente questo punto per evitare dubbi interpretativi.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Anche il senatore Laforgia aveva espresso, in via informale, lo stesso rilievo, sul quale consento. Quindi, accolgo il suggerimento del senatore Lisi.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo assume una posizione articolata sull'emendamento 27.0.1.

Sul primo comma esprime parere contrario perchè, come è già emerso nel dibattito sull'articolo 25, la *ratio* dell'articolo 371-bis era quella di garantire la libertà della persona ascoltata dal pubblico ministero nel corso delle indagini dalla pressione di un eventuale procedimento con possibilità di condanna nelle more.

Quindi, se questa è la *ratio*, la norma dovrebbe essere applicata anche nell'ipotesi in cui l'azione penale sia stata esercitata.

Ad avviso del Governo, la ragione che ha indotto a tale modifica dovrebbe valere anche per coloro i quali siano già stati assoggettati all'esercizio dell'azione penale.

Quanto al secondo comma dell'emendamento 27.0.1, si condivide in linea di principio la necessità di prevedere una norma transitoria per i procedimenti in corso, anche se il Governo ritiene che sia eccessivo il termine di 90 giorni previsto come durata del periodo transitorio.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che l'emendamento 27.0.1 debba essere mantenuto nel nuovo testo proposto, con quella piccola correzione e gli aggiustamenti formali suggeriti.

In riferimento al primo comma, vorrei ricordare che quando la Commissione approvò l'ipotesi di sospensione del procedimento penale in relazione all'articolo 371-bis del codice penale, fu avvertita la preoccupazione di anticipare al rinvio a giudizio anzichè alla sentenza di primo grado, come previsto nella proposta emendativa originaria, sulla base della esigenza di impedire che la persona indagata dovesse restare

per un lungo periodo nella condizione di pendenza in attesa della risoluzione del procedimento principale, potendo questa avvenire anche dopo molti anni. Tale preoccupazione si avverte senza dubbio maggiormente nei casi in cui sia stata già promossa l'azione penale in relazione all'attesa della definizione del procedimento principale, attesa che, nei casi di richiesta di rinvio a giudizio, determina una condizione di particolare sofferenza in quanto la pendenza giudiziaria risulta ufficialmente dai registri della procura della Repubblica e questo potrebbe essere di danno anche per altri effetti.

Pertanto, al fine di evitare la sussistenza di casi dubbi o atipici, ci siamo impegnati ad individuare una normativa *ad hoc* e mi sembra che il risultato sia stato raggiunto.

PREIONI. Signor Presidente, propongo di far rimanere a 120 giorni la durata di quel periodo ed in tal senso presento il seguente subemendamento:

*All'emendamento 27.0.1 sostituire le parole: «90» con le altre: «120».*

27.0.1/1

PREIONI

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento 27.0.1/1, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dal senatore Palumbo, il cui testo, come emerso dal dibattito, è il seguente:

#### Art. 28.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

**È approvato.**

PRESIDENTE. L'esame dagli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

FABRIS. Intervengo per ribadire che stiamo per approvare una cattiva legge: a parte la formulazione macchinosa, necessitano alcune considerazioni per motivare il giudizio espresso: quando andavano in galera i poveracci, le garanzie esistenti erano sufficienti, ora che finiscono in galera i personaggi illustri, queste non lo sono più e se ne cercano delle altre.

Le intenzioni non sono sufficienti e il momento sbagliato; ora, il risultato immediato dell'eventuale approvazione di questo provvedimento sarà la sospensione dell'attività dei magistrati che indagano sulle attività illegali collegate alla cosiddetta Tangentopoli.

La Lega Nord ha ben compreso tutto ciò e con essa l'opinione pubblica che condanna senza appello le malefatte della cosiddetta prima Repubblica.

La Lega Nord sta con la gente comune e dalla parte della gente: stupisce che partiti che hanno carpito il voto di molti italiani invocando la necessità di un cambiamento, ora si schierino a favore di quanti nella prima Repubblica si sono riempiti le tasche, accusandoci poi di tradimento.

Per questi motivi, voteremo contro questo provvedimento. (*Applausi del Gruppo Lega Nord*).

GUALTIERI. Preannuncio sin d'ora il mio voto contrario a questa legge: fin dal momento in cui è giunta all'esame del Senato e durante il lungo periodo in cui è stata sottoposta all'esame della Camera dei deputati, ho più volte rilevato i pericoli derivanti dalla sua eventuale approvazione. Quindi, le mie considerazioni in merito non sono frutto di improvvisazione, ma radicate nel tempo.

Personalmente, sin dall'inizio dello svolgimento dei lavori di questa Commissione, il mio contributo è stato essenzialmente teso a respingere la pretestuosa tesi di approvare questa legge a scatola chiusa, senza l'apporto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Devo comunque dare atto dell'introduzione di importanti correzioni, dell'eliminazione di alcune delle parti più pericolose e, non da ultimo, dello sforzo del relatore, senatore Palumbo.

Sostanzialmente, però, il testo del provvedimento è tuttora tale da rappresentare un grave arretramento rispetto alle esigenze sentite dalla magistratura nell'odierna fase storica, durante la quale tutti i rischi collegati alla criminalità organizzata esistono ancora.

Ho sempre creduto che le esigenze della magistratura, di un potere dello Stato cioè, dovessero coincidere con gli interessi del paese e con il bisogno di una pulizia morale e civile che i cittadini chiedono e continueranno a chiedere.

Disgraziatamente, l'elaborazione di questa legge ha finito per concretizzarsi nel mezzo di uno scontro in cui la posta in gioco non sono tanto i suoi contenuti ed il conseguente modo di amministrare la giustizia in questo paese, ma il riposizionamento delle forze alleate in vista della grande battaglia elettorale prossima ventura.

Ha cominciato a cambiare opinione quella parte della Destra che aveva da sempre sostenuto l'azione demolitrice del *pool* di Mani pulite, ma anche la Sinistra si è trovata costretta ad aprirsi ad altre istanze e ad altri interessi in gioco.

Così, signor Presidente, abbiamo visto che gli stessi che avevano applaudito al Senato il dottor Di Pietro ed il pool di Milano che con la conferenza stampa avevano fatto scomparire il «decreto salvaladri» del Guardasigilli Biondi, oggi trovano scorretto che ben duecento dei migliori magistrati dell'accusa abbiano rivolto al Parlamento l'invito a valutare il voto in merito a questo provvedimento.

Signor Presidente, non ho alcun motivo per cambiare le mie valutazioni in merito e spero di non essere contraddetto almeno se dichiaro che il nostro codice di procedura penale già contempla la carcerazione preventiva come un'eccezione e non come una regola. Se qualcuno ne abusa, è possibile intervenire ricorrendo ai giudici per l'istruttoria preliminare, ai quali, tra l'altro, spetta irrogare il carcere, non risultando necessario dunque crocifiggere i pubblici ministeri. In tale ambito, devo pur rilevare l'opportunità, anche se è mancata la volontà di agire in tal senso, di un accrescimento della potenzialità di questi ultimi, magari facendone un organo collegiale.

Ha senso comune seminare ostacoli nella già difficoltosa strada del dubbio; posticipare l'interrogatorio dell'imputato in attesa che il giudice per l'istruttoria preliminare intervenga; rendere non pericolosa la falsa dichiarazione dei testimoni; obbligare i pubblici ministeri a scoprire le carte; creare una premessa di nullità di dati importanti con un eccesso di formalismo?

Queste sono le domande che mi pongo e delle quali ci saremmo dovuti accorgere tutti.

Se si fosse dato luogo ad una discussione più approfondita nel merito della legge, cui dovremo per forza giungere probabilmente in seguito perchè, forse, come è stato detto, il pendolo potrà girare un'altra volta, avrei potuto con l'apposizione della mia firma permettere il rinvio in Aula del provvedimento e sottrarlo alla deliberazione della Commissione; non l'ho voluto fare perchè non è giusto adoperare il Regolamento per bloccare dei processi che - come ho detto prima - hanno una forte maggioranza alle spalle.

Voglio solo testimoniare la mia dissociazione da una scelta che considero sbagliata. Lo faccio con profonda convinzione ed è per questo che esprimerò voto contrario. *(Applausi dei senatori Preioni e Fabris).*

RUSSO. Anche noi esprimiamo su questa legge un giudizio complessivamente positivo e pertanto daremo il nostro voto favorevole anche se su taluni punti - i colleghi lo ricorderanno - avevamo proposto in sede referente degli emendamenti che non sono stati recepiti dalla Commissione.

In fase di votazione finale, al di là di quei punti specifici a cui ho fatto riferimento, tuttavia prevale la valutazione positiva sul complesso del provvedimento.

Ritengo si debba chiarire anzitutto che esso non è contro nessuno, tanto meno - come è stato detto da alcune parti - contro i pubblici ministeri, i magistrati o l'ordine giudiziario. Non è un testo di legge che si inserisca - come è stato detto - in un disegno di limitazione dei poteri dei magistrati inquirenti nella fase processuale o addirittura di depotenziamento della facoltà di indagine. Una interpretazione in questo senso è sicuramente distorta.

Riteniamo di aver realizzato un punto di equilibrio avanzato e significativo tra due esigenze entrambe importanti e fondamentali della nostra convivenza civile. Quella della tutela collettiva e quella della tutela e della garanzia della libertà personale. La libertà personale nella fase delle indagini e quindi in funzione di cautela processuale deve essere rispettata per quanto possibile e sacrificata soltanto di fronte a esigenze di carattere superiori attinenti, appunto, alle indagini, al pericolo di reiterazione dei reati e al pericolo di fuga. In fondo si tratta di principi già scritti nel nostro codice di procedura penale; si tratta di principi avanzati che condividiamo e che non vengono in alcun modo stravolti o modificati da questo disegno di legge, se non nel senso di rendere più attenta e rigorosa la loro doverosa applicazione.

Si tratta di conciliare questa esigenza di tutela della libertà personale - come mi pare il disegno di legge in discussione faccia - con l'esigenza di tutela della collettività. Credo che queste due esigenze siano state sempre considerate nel nostro lavoro e, al di là ovviamente delle soluzioni accolte, che sono sempre opinabili, come è inevitabile in questa materia, credo che esse abbiano avuto un punto di conciliazione avanzato e condivisibile.

Mi sembra assolutamente infondata l'interpretazione che il collega Preioni ha dato di questo disegno di legge. Esso non si muove assolutamente nella direzione di contrastare la giusta opera della magistratura contro una corruzione diffusa, che si è manifestata negli anni scorsi nella vita politica e sociale italiana e che è tuttora presente. Di questo credo dobbiamo avere tutti chiara coscienza: quella fase non è ancora conclusa. La corruzione esiste e rappresenta una minaccia continua per la nostra convivenza civile; i magistrati vanno sorretti nel loro giusto lavoro e così deve fare il Governo apprestando le strutture necessarie perchè tali magistrati possano compiere fino in fondo il loro dovere.

È assolutamente sbagliato interpretare questa legge come una reazione del potere politico colpito dalle indagini della magistratura. Abbiamo detto alto e forte in Senato di fronte al Presidente del Consiglio e al ministro Mancuso, a proposito delle ispezioni presso il *pool* di Milano, che il potere politico deve lanciare un messaggio chiaro all'opinione pubblica, che i magistrati hanno il dovere di andare fino in fondo senza guardare in faccia nessuno. Se nelle loro indagini toccano il potere politico e i poteri economici forti, non devono in alcun modo fermarsi. Questo è il dovere della magistratura e il dovere della classe politica è quella di sostenerla in questa opera.

Come legislatori abbiamo il compito di apprestare delle regole che debbono valere per tutti i processi e per tutti i cittadini, non dimenticando che chi è imputato non è necessariamente colpevole; deve essere processato. Il processo non è contro qualcuno, ma per l'accertamento della verità.

Le regole che abbiamo apprestato non limitano in alcun modo le indagini del pubblico ministero. Anche le norme alle quali ha fatto riferimento il collega Gualtieri a nostro avviso garantiscono la persona detenuta senza intralciare e limitare in alcun modo il potere di indagine del pubblico ministero.

Il collega Gualtieri ha fatto un'affermazione che trovo molto giusta quando ha detto che attorno a questo disegno di legge si va realizzando

uno scontro. Questo credo sia da evitare; dal momento in cui variamo una legge di tale importanza abbiamo il dovere di guardare al contenuto normativo della legge stessa, ai nuovi aspetti tecnici, che sono delicati e non caricarla di significati impropri e fuorvianti.

Ritengo che la Commissione abbia svolto un lavoro serio in questo senso, andando in profondità. Do atto al collega Gualtieri che, pur avendo manifestato fin dall'inizio una posizione di contrasto verso i contenuti normativi del provvedimento, ha sempre fornito la sua collaborazione costruttiva ai nostri lavori con osservazioni che talvolta sono state accolte. Credo che questo sia il metodo da seguire e forse se lo avessimo realizzato per intero in ogni circostanza i nostri lavori ne avrebbero tratto beneficio.

Ritengo che in questo momento si approvi un disegno di legge positivo che non deve essere caricato di tutti gli effetti e i significati che dall'una e dall'altra parte sono stati impropriamente posti in evidenza. Questo testo porta alcune innovazioni tutto sommato modeste ma di segno positivo.

Su questo punto condivido quanto ha detto in un'altra occasione la collega Salvato. Certamente non siamo di fronte ad un disegno di legge rivoluzionario, ma che semplicemente porta alcune innovazioni positive di modesto significato. Dobbiamo avere coscienza di questo perchè altri sono i problemi del procedimento penale: la tutela della difesa nella fase delle indagini preliminari, che non significa depotenziamento del pubblico ministero, ma potenziamento della difesa perchè svolga pienamente il suo ruolo; una reale autonomia e pienezza di funzioni da parte del giudice delle indagini preliminari; il recupero della dialettica processuale introdotta dal codice di procedura penale nella formazione della prova. Questi temi credo attendano il legislatore alla prova, perchè su questi c'è un dibattito aperto nella dottrina, nella giurisprudenza e tra gli operatori del diritto, e ad essi bisogna dare una risposta. Non carichiamo di eccessivo significato questo disegno di legge, ma prendiamo atto che rappresenta un passo in avanti nella giusta direzione. Esso è complessivamente positivo anche se - ripeto - in alcuni punti per i quali avevamo presentato emendamenti, che sono stati respinti, esso non ci soddisfa. Con convinzione, serenità ed in piena coscienza, riteniamo di avere svolto un buon lavoro per il nostro paese e pertanto voteremo a favore del provvedimento.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, non ritengo opportuno dare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame, e ne illustrerò brevemente le ragioni, prescindendo dagli aspetti più tecnici già affrontati nelle precedenti sedute.

Sono convinto che la nuova normativa non adotta una disciplina equilibrata, realizzatrice di un giusto compromesso tra le opposte esigenze, tutela della libertà personale e tutela dei cittadini dal crimine, entrambe da salvaguardare.

In tal modo ritengo che la riforma sia condannata alla precarietà, come del resto dimostrano numerosi precedenti in materia.

Una normativa fortemente sbilanciata a favore dell'inquisito, come appunto l'esperienza recente e meno recente insegna, si ritorce paradossalmente contro le ragioni del garantismo. Essa infatti è fatalmente de-

stinata ad una eterna instabilità: cioè a continui ripensamenti in un senso o nell'altro, a seconda delle contingenze e delle emozioni del momento che tali contingenze invariabilmente ma giustamente suscitano (ad esempio una strage eclatante, l'uccisione di un personaggio istituzionale, un sequestro a scopo di estorsione con successivo omicidio della vittima, eccetera).

Ne conseguiranno inevitabilmente anche a breve scadenza aggiustamenti o addirittura capovolgimenti. Di qui l'esigenza di ritrovare un punto di equilibrio, eliminando ogni eccesso e, soprattutto, recuperando una linea di razionalità e di coerenza con il sistema. Si trattava in particolare di recuperare, a mio avviso, per quanto riguarda la tutela della libertà personale dell'inquisito, una serie di principi violati nella prassi applicativa ma già inseriti nel codice di procedura penale.

Occorreva solo un ritorno allo spirito del codice. Niente di più.

La linea nella quale si muove il testo normativo sulla custodia cautelare, nonostante i miglioramenti apportati da questa Commissione condivisi pienamente, sembra invece voler andare oltre, a discapito dell'intero sistema, e senza un effettivo vantaggio per i diritti di libertà dell'individuo, come la prassi applicativa dimostrerà; questo vantaggio che tanto auspicchiamo temo che poi nella prassi si rivelerà inesistente.

Mentre nella fase delle indagini, in relazione al nuovo codice di procedura penale approvato da pochi anni, si voleva dare completa tutela, questo disegno di legge va in senso contrario.

Se la prassi applicativa potrà smentire queste mie previsioni, sarò lieto: vorrà dire che mi sono sbagliato. (*Applausi del senatore Preioni*).

**CONTESTABILE.** Signor Presidente, voteremo a favore del disegno di legge anche se, come abbiamo dichiarato più volte, avremmo preferito il testo varato dalla Camera. Comunque, in subordine, anche il testo che ci accingiamo ad approvare ci soddisfa e pertanto esprimeremo voto favorevole.

Siamo lieti che il Senato abbia respinto indebite ed illecite intromissioni; ancora una volta questa è una prova di autonomia e di vitalità dell'istituzione parlamentare. Non c'è democrazia senza Parlamento perchè non sono pensabili nelle moderne società di massa forme di democrazia diretta e il Parlamento ancora una volta - lo ribadisco - ha affermato con molta dignità la propria autonomia.

Ci auguriamo che la Camera approvi questo testo senza alcuna modifica, perchè in tal caso tornerebbe nuovamente al nostro esame.

Ci accingiamo ad approvare una legge fondamentale dello Stato perchè in una moderna democrazia è fondamentale la tutela e la garanzia della libertà dei cittadini.

Vogliamo ricordare che non solo recentemente si sono levate voci assai autorevoli di allarme a proposito dell'istituto della custodia cautelare nel nostro paese, voci che il Parlamento ha ritenuto opportunamente di accogliere.

Anche in questa discussione si sono sentite note stonate con punte di demagogia. La Lega ha ritenuto di fare il solito folclore parlamentare a cui siamo ormai abituati. Ha dichiarato di votare in nome del popolo: peccato che il popolo alla Lega abbia dato sempre consensi assai modesti.

Di un livello assai diverso per dignità e competenza sono state le obiezioni del collega Gualtieri, al quale va riconosciuto il contributo dato per l'approvazione del provvedimento, anche se egli ne dissente. Solo ci è dispiaciuto il suo accenno, per la verità demagogico, populistico, preelettorale, sul decreto Biondi: dall'autorevolezza del senatore Gualtieri ci aspettavamo altre argomentazioni.

Concludendo, noi voteremo a favore del disegno di legge. Siamo lieti che il Parlamento si accinga ad approvare una legge a tutela della libertà dei cittadini.

BELLONI. Signor Presidente, ribadisco in questa sede la posizione espressa nel corso della votazione dei singoli articoli rendendomi interprete, coerentemente con il mio modo di valutare il problema giustizia, dell'esigenza di contemperare interessi contrapposti: tutela della libertà e sacralità della stessa, da un lato, e esigenza di istruttoria e di indagine, dall'altro.

Ritenevo il testo licenziato dalla Camera più vicino al mio modo di considerare il problema. Quindi, ho espresso parere contrario a quelle innovazioni che a mio avviso hanno ristretto l'area della tutela del bene libertà. Ma poi, anche per evitare di correre il rischio di non varare questa legge, ho dato il mio consenso con le opportune riserve. Anch'io do atto al collega Palumbo dell'impegno di particolare spessore e qualità. Io stesso ho dato il mio contributo per rispondere in maniera positiva all'esigenza di ripristinare la legalità, messa in discussione dalla vigente legislazione non sufficientemente garantista.

Signor Presidente, colleghi, in tal senso ho rivolto il mio ultimo appello al Capo dello Stato: in uno Stato di diritto, la custodia cautelare è l'eccezione e non la regola, la carcerazione viene decisa in forza di una sentenza definitiva e non di un sospetto, di accuse o di delazioni e l'anomalia, tuttora vigente, consiste in una deviazione del sistema e delle regole proprie di uno Stato di diritto.

Questa legge, dunque, sta per essere varata e se è vero affermare che si è giunti al suo esame in un momento cruciale, ma forse per questo ne è emersa l'esigenza, è altrettanto giusto dire che su di essa si sono addensate le ombre e si sono ripercossi gli esiti di un grosso scontro tra poteri dello Stato. Ci si è doluti qui e in altre sedi dell'intervento ultimo di alcuni pubblici ministeri e proprio su questo problema ho cercato di pormi in una situazione di serena valutazione: è mia convinzione che nulla accade per caso e che la sortita dei pubblici ministeri vada letta nel contesto del momento che stiamo vivendo, dove un po' tutti, sia pure in tempi ed in modi diversi, molto spesso oltrepassiamo i limiti di nostra competenza.

In un tempo in cui si pratica una politica, da me definita strillata, urlata e per certi versi folcloristica, dove la Costituzione viene invocata a parole ma disattesa o comunque guardata con indifferenza nei fatti, è normale che avvengano certe tracimazioni dai limiti delle proprie competenze e sfere di autorità; ciò che in gergo si definisce invasione di campo, o meglio, pascolo abusivo.

Quindi, non mi sono scandalizzato più di tanto della sortita dei pubblici ministeri che personalmente inquadro in un contesto di



confusione e di incertezza, però parlare di scioglimento del Parlamento al di fuori delle sedi istituzionali calpesta la Costituzione stessa.

A tale riguardo sono molto chiaro e critico: la decisione sullo scioglimento del Parlamento potrebbe essere presa anche domani, ma nel rispetto delle competenze e soprattutto nelle sedi idonee e, quindi, è assolutamente intollerabile leggerne la notizia sui giornali solamente perchè qualcuno ha detto così.

Le tormentate vicende che hanno portato il Parlamento a sensibilizzarsi a tale problema fino a giungere al varo della legge in esame, potrebbero servire a ritrovare quell'equilibrio e quella serenità che, viste le convergenze ottenute in questa Commissione, spero possano realizzarsi.

Definirei questa legge il giro di boa, la riappropriazione cioè di un ruolo, la consapevolezza delle esigenze proprie della società e, per tornare al tema specifico, della ricerca della verità, che però non deve mai giungere al punto di tangere il diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione, cioè il bene assoluto della libertà.

L'equilibrio tra queste due esigenze, che sembrerebbe sufficientemente raggiunto dalla formulazione di questa legge, lancia al di fuori del Parlamento ed alla società civile, che ci guarda con somma attenzione, maggiore forse di quella che molto spesso si ritiene, un segnale il cui scopo è di ridare al Parlamento quel ruolo di guida politica e legislativa, sintesi democratica e libera delle esigenze delle istanze della società, che costituzionalmente gli compete.

RIZ. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei dare atto a lei, al relatore ed alla Commissione tutta del forte impegno dimostrato per ottenere un miglioramento del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Mi sia però consentito di dire che comunque la legge, nel suo insieme, non risponde adeguatamente alle esigenze cui dovrebbe far fronte, con l'inevitabile, conseguente ridimensionamento dell'incisività della fase di indagine che in tal modo risulterà smembrata, cui necessariamente seguirà il completo rifacimento dell'impianto del codice di procedura penale.

In conclusione, considerate le difficoltà che la giustizia dovrà affrontare nell'applicazione di questa legge nonché il mio giudizio in merito al provvedimento, confermo il mio voto contrario.

ROSSO. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei fare un brevissimo accenno su quanto è stato oggetto di discussione all'inizio di questa seduta: sottoscrivo pienamente quanto già dichiarato dalla senatrice Salvato, di cui ho grandemente apprezzato la chiarezza dell'intervento, in ordine alla lettera di alcuni pubblici ministeri.

Quanto al provvedimento, risultato di una lunga discussione svolta nel tentativo di comporre le diverse esigenze di impostazione sia giuridica che ideologica, il mio Gruppo esprime parere favorevole. Un plauso particolare va al relatore e a tutti coloro che hanno profuso il loro impegno dando atto che le diversità ideologiche e partitiche raramente hanno pesato nella formulazione del testo definitivo, semmai hanno pesato le diverse filosofie e mentalità che ciascuno di noi porta nella discussione di questi provvedimenti.

Sono convinto che si sia raggiunto un equilibrio non facile tra l'esigenza di tutela del cittadino e della difesa e quella dell'ordine pubblico e della società civile rispetto al crimine.

Sicuramente non è il meglio che si potesse avere in assoluto. Questa legge contiene delle pecche che progressivamente occorrerà eliminare nell'ambito della revisione più generale di un codice che obiettivamente non è nato bene e richiede continue modifiche. Tuttavia, si tratta del meglio che si può avere, forse, in questo momento storico di uscita - mi auguro - dalla fase di emergenza.

Non sono d'accordo con chi prima di me ha detto che si tratta di un testo rivoluzionario; non si fermeranno - come qualcuno ha detto demagogicamente - i giudici ma si otterrà un maggior rispetto della difesa e del cittadino avvicinando un po' di più il nostro paese alla moderna legislazione europea allontanandosi da una legislazione da Terzo mondo nella quale oggi siamo.

Questa legge rappresenta un passo avanti e si tratta della vittoria del buon senso sulle suggestioni di piazza. Per questo motivo il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge.

**IMPOSIMATO.** Interverrò in dissenso dal mio Gruppo, motivando il mio voto contrario. Qualunque legge deve tener conto della realtà in cui si inserisce; vi sono momenti in cui occorre privilegiare le esigenze della difesa e altri momenti - come quello attuale - in cui occorre far prevalere le esigenze della società civile contro gli attacchi della criminalità organizzata, che ritengo oggi pericolosa come lo era due anni fa quando si sono verificate le stragi di Milano, Firenze e Roma.

È la valutazione del momento che viviamo e della realtà in cui si inserisce questo provvedimento che probabilmente influenza il nostro modo diverso di valutare la strategia da adottare per far fronte alle situazioni che stiamo vivendo.

Credo che il provvedimento sulla custodia cautelare sia sorto per l'esigenza di correggere ed evitare gli abusi che certamente sono stati commessi da molti pubblici ministeri, però sono altrettanto convinto - l'ho già detto altre volte - che questi abusi sono stati commessi non perchè il codice di procedura penale vigente li consentiva ma perchè questo è stato violato in molte sue norme senza che ci fosse alcun controllo da parte di chi aveva il dovere di sanzionare sul piano disciplinare tali abusi.

Molte delle norme introdotte non sono che la ripetizione di norme già esistenti, per esempio quelle sulla custodia cautelare, sulla graduazione delle pene. L'uso estremo della custodia cautelare è affermato più volte nella relazione al nuovo codice di procedura penale.

Probabilmente abbiamo fatto bene a ribadire questi principi, però resta il problema di stabilire come intervenire per controllare che la legge processuale penale venga rispettata e applicata rigorosamente dai pubblici ministeri. Debbo riconoscere che questa legge contiene delle innovazioni positive che riguardano la graduazione delle misure restrittive, la valorizzazione dei giudici per le indagini preliminari, l'obbligo di motivazioni più esaurienti quando si emettono ordinanze di custodia cautelare, una modifica della disciplina delle informazioni

di garanzia affinché queste non siano un'anticipazione della condanna bensì un atto a tutela dei diritti della persona indagata.

Tuttavia, debbo rilevare anche che è stata introdotta una serie di adempimenti e di formalismi che non fanno che allungare ulteriormente i già troppo lunghi tempi del processo penale; sicchè dopo l'approvazione di questa legge, che indubbiamente è molto più accettabile di quella varata dalla Camera dei deputati, avremo dei processi ancora più lunghi che non danneggeranno soltanto i detenuti ma anche gli imputati in attesa di giudizio, per i quali la stessa esistenza del procedimento penale si risolverà in una sorta di condanna.

Credo che questa legge tutto sommato non aggiunga nulla sul piano delle garanzie e dei diritti della difesa, mentre produce il danno grave di una lunga fase delle indagini preliminari e di una lunga fase istruttoria con sentenze che o non arrivano mai o arrivano a distanza di moltissimi anni.

SALVATO. A differenza di altri colleghi, non credo che in questa legge ci sia un *vulnus* rispetto alla tutela delle indagini. Potrei arrivare a questa conclusione soltanto se ritenessi che la tutela delle indagini può essere efficace quando può essere irrogata la misura del carcere anche se non ci sono quelle condizioni che detta il nostro codice. Invece, credo che la custodia cautelare debba costituire l'eccezione a cui ricorrere solo in alcuni casi precisi, soprattutto per evitare il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, mentre sappiamo bene che il pericolo di reiterazione del reato in fasi precedenti ha sollevato qualche questione.

Dobbiamo essere consapevoli che stiamo approvando una legge, cui andrà il nostro voto positivo, che è riuscita a costruire, pur con difficoltà e contraddizioni, un delicato e difficile punto d'equilibrio tra la tutela della libertà dei cittadini, anche quando si tratta di cittadini inquisiti, e le garanzie di difesa della collettività. Ci siamo mossi nell'alveo della nostra Costituzione, per cui ogni cittadino inquisito, fin quando non viene condannato in modo definitivo, non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale a meno che queste non siano realmente necessarie.

Abbiamo riconosciuto tali necessità (voglio dirlo perchè abbiamo assistito ad una campagna di stampa, non so se frutto soltanto della disinformazione o anche di una cultura dura a morire in questo paese, per cui l'unica prevenzione è il carcere) in questo disegno di legge con una sorta di doppio regime - aspetto non semplice - e per i reati più pericolosi, riguardanti le organizzazioni criminali come la mafia, la camorra e altre similari, c'è un regime diverso rispetto ad altri reati.

Abbiamo agito con grande rigore e responsabilità, ci troviamo di fronte ad un testo che non è assolutamente rivoluzionario, ma rappresenta il punto più avanzato di una cultura giuridica che si deve affermare in questo paese. Mi auguro che i colleghi, all'indomani dell'approvazione, possano rasserenarsi e ci sia una maggiore consapevolezza anche dei miglioramenti apportati al testo. Tutti quanti - soprattutto la Camera approvando il provvedimento in maniera molto rapida - si devono mettere nell'ordine di idee di dare attuazione al presente disegno di legge.

Concludendo, voglio sottolineare che tante volte in Parlamento - così come diceva il senatore Brutti - vi è stato un modo di legiferare molto costruttivo. Mai vi è stato garantismo esasperato in Parlamento. *Non credo in una separazione: il garantismo è garantismo e basta.* Si sono avute altre fasi in cui l'emozione, l'incidente, l'omicidio eccellente hanno fatto approvare norme che andavano in tutt'altra direzione e lo stesso codice di procedura penale ha subito tanti, forse troppi, condizionamenti, tant'è che non è più quello varato dalla Commissione ma tutt'altra cosa.

Se vogliamo lavorare con responsabilità in questo campo, non dobbiamo solo elaborare in modo congruo delle norme e approvarne poi altre in materia di competenze del gip: tutti noi dovremmo non lasciarci influenzare dal dettato dell'opinione pubblica che crea emozioni o sentimenti - a volte suscitati anche ad arte - che contano moltissimo, ne sono fortemente convinta, ma che nuocciono non poco soprattutto in una materia come questa, che tocca il bene supremo di ogni cittadino: la libertà. Pertanto, a difesa della collettività, nella legislazione in campo penale occorre grande equilibrio e una serena considerazione dei problemi se si vogliono norme che siano veramente al di sopra delle parti.

Ho voluto sottolineare tale aspetto a conclusione del mio intervento perchè, mentre auspico che vi sia un processo di rasserenamento, sono convinta che la battaglia tra poteri non sia affatto finita e che si verificheranno altri episodi ad essa correlati, per cui tutti dobbiamo cercare di rifuggire da quelli che potremmo definire, con un'espressione che mi piace poco, opposti estremismi: una volta i magistrati vengono osannati e quindi possono fare tutto, anche abusare della custodia cautelare per acquisire le prove; un'altra volta sono da biasimare perchè il potere politico ha ripreso il suo ruolo. Bisogna muoversi con grande equilibrio - ripeto - e questo vuol dire scrivere codici e leggi che non siano da una parte o dall'altra ma al di sopra delle parti, in difesa del cittadino, anche se si tratta di cittadini inquisiti o imputati.

È una novità questa, è un'affermazione forte? Certamente lo è, ne sono consapevole, ma credo che sia l'unico modo onesto di legiferare, altri non ne conosco. In passato, anche in quello più recente, nella costruzione del diritto, nei rapporti giuridici, come avviene anche nelle relazioni interpersonali tra soggetti nella vita quotidiana, ha contato chi è più forte e ha potere, che può essere di varia natura.

Possiamo avviarci con responsabilità, se non tranquillamente, ad altre fasi. Ribadisco pertanto il voto favorevole della mia parte politica su questa legge, che fornisce senz'altro indicazioni positive. L'altro ramo del Parlamento approvi dunque rapidamente il provvedimento ma soprattutto noi chiediamo - questa volta, sì, con forza - a tutti gli operatori della giustizia massimo rigore nell'applicazione, pronti però a fare anche altre battaglie perchè la battaglia della giustizia non si esaurisce varando norme come questa: occorre operare sul terreno dei mezzi, delle strutture e dare massimo affidamento alla magistratura.

DIANA. Signor Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del mio Gruppo e convalidare il pregevole lavoro svolto

dal relatore Palumbo, al quale va il nostro particolare ringraziamento. (Applausi dei senatori Contestabile, Belloni e Russo).

**PRESIDENTE.** Ci uniamo alle parole di approvazione e di ringraziamento rivolte al relatore.

**DIANA.** Concordo con la senatrice Salvato di non pretendere di risolvere con questo provvedimento il problema della giustizia nel suo complesso; certamente la battaglia deve continuare sul piano della riforma su altri versanti.

Siamo favorevoli perchè vediamo in modo del tutto evidente la realizzazione, attraverso una nuova normativa, di un equilibrio più alto e giusto tra le due esigenze presenti nella nostra mente: la difesa sociale dal crimine e la tutela della libertà personale. Ci pare che queste norme portino ad un livello più alto l'equilibrio tra le due esigenze. È stato riconosciuto che nella transizione che più in generale attraversa il nostro paese si verificano fenomeni di distorsione nel rapporto tra poteri di governo e magistratura. Nessuno si illuda che, attraverso manovre meramente legislative, si possa ricondurre a norma questi rapporti, secondo il classico regime della divisione dei poteri, cara a Montesquieu.

Invece occorre recuperare l'ambito di comprensione tra i cittadini, che devono far sentire la loro voce, perchè è necessario portare il paese ad una nuova unificazione culturale, ad un comune modo di sentire. La questione giustizia non può essere vissuta a livello parlamentare se prima non è vissuta a livello del cittadino. La verità è che abbiamo assistito a casi di abuso della custodia cautelare in questi ultimi anni, e questo è stato riconosciuto e confermato anche da fonti insospettabili. Non sono d'accordo però che per superare conflitti, abusi e inefficienze nell'amministrazione della giustizia, per far fronte a questo dato bastino le norme, sia pure le migliori possibili.

Se vi sono abusi, violazioni di legge, si dice, c'è la cassazione. Ma noi abbiamo assistito negli ultimi tempi ad una chiusura corporativa rispetto ai provvedimenti dei gip, e spesso anche in sede di riesame. Questa è la verità. Non si può ridurre il problema degli abusi al solo livello della responsabilità disciplinare, che pure occorre esercitare diffusamente, ma occorre un chiarimento forte e preciso sul contenuto delle norme del codice. Per questo la legge è provvida: chiarendo meglio alcune norme - *in claris non fit interpretatio* - vi saranno sicuri miglioramenti nello svolgimento delle indagini e dei processi.

Anche per questa ragione il nostro voto sarà favorevole.

**BECHELLI.** Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza nazionale, in coerenza con la posizione assunta fin dall'inizio dei lavori, annuncia il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione, approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati ed emendato in questa sede senza gravi alterazioni, grazie all'impegno assiduo e paziente di molti membri della Commissione e soprattutto del relatore Palumbo.

Riteniamo che il provvedimento in esame, sia pure imperfetto, come non poteva non essere in un momento di confusione normativa come quello in cui viviamo, sia comunque necessario per impedire ogni abuso in materia di misure cautelari penali e contemperare la sacro-

santa esigenza di difesa della collettività dalle attività criminali con le altrettanto sacrosante esigenze di tutela della libertà della persona. Anche per rispondere ai colleghi che si fanno paladini della giustizia dichiaro che il mio Gruppo è e sarà sempre con i magistrati e con le Forze dell'ordine nel momento in cui compiono il loro dovere, ma che è e sarà sempre contro tutti i protagonismi e gli eccessi che non giovano alla giustizia, ma creano solamente confusione e disorientamento.

Il mio Gruppo è e sarà sempre contrario alle purtroppo ricorrenti oscillazioni tra gli eccessi del rigore e quelli del garantismo, è e sarà sempre per il massimo della legalità e per la massima applicazione della giustizia.

GARATTI. Signor Presidente, chiedo che il mio intervento sul disegno di legge nel suo complesso sia acquisito agli atti della Commissione.

PRESIDENTE. Acconsento alla richiesta del senatore Garatti. Metto ai voti il disegno di legge n. 1386 nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 485, 639, 660, 771 e 1360 restano assorbiti.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le eventuali correzioni di carattere formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 19.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici  
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE